



V.G. ricorso per la conferma di misure protettive

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.6.2024;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

tra

ricorrente

0

resistenti (creditori presenti all'udienza)

con l'ausilio dell'Esperto avv. Andrea Rodolfo Masera;

Con ricorso ha domandato la

conferma delle misure protettive chieste in data 10.6.2024 con istanza presentata alla Camera di commercio di Pavia per l'avvio della composizione negoziata della crisi.

In data 28.6.2024 si è tenuta l'udienza per l'audizione dei creditori controinteressati e dell'Esperto.

I creditori presenti all'udienza non si sono opposti all'accoglimento del ricorso.

Nella medesima data l'Esperto ha depositato il proprio parere.

Questi ha dato atto che tutti i profili formali (dal deposito dell'istanza all'allegazione dei documenti richiesti) sono stati rispettati.

L'Esperto ha tuttavia sottoposto al Tribunale il profilo squisitamente giuridico della compatibilità della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa con una liquidazione atomistica dei beni, in assoluta mancanza di continuità aziendale.

"Il piano proposto dalla debitrice è dichiaratamente di carattere liquidatorio, difettando qualunque ipotesi di continuità aziendale, diretta o indiretta".

In particolare, intende soddisfare i propri creditori vendendo gli immobili di cui è proprietaria e incassando i crediti, dal momento che l'attività aziendale era stata concessa in affitto a terzi e, al termine del contratto di affitto, il terzo non ha offerto di comprare l'azienda, ma ha acquistato esclusivamente i beni strumentali".

Nell'opinione del giudice al quesito deve darsi risposta negativa.

Si condivide il precedente giurisprudenziale di merito secondo cui «Il ricorso per la conferma delle misure protettive del patrimonio...può essere accolto solo ove sussista una "ragionevole possibilità di perseguire l'obiettivo del risanamento dell'impresa e la prosecuzione della sua attività, al cui perseguimento dette misure possano ritenersi strumentali".



Ove, diversamente, il debitore, anche in virtù di modifiche prospettate all'originario piano di risanamento, opti per una prospettiva totalmente liquidatoria ab origine del proprio attivo patrimoniale... trova applicazione ... unicamente la disciplina ... dettata per il caso di fallimento delle trattative, che consente l'apertura di un concordato semplificato per la liquidazione, ma non l'operatività delle misure...» (Tribunale di Bergamo, 15.3.2022, massima in dejure).

L'orientamento in discorso è condivisibile nella misura in cui è anzitutto in linea con il tenore letterale dell'art. 12, co. 1, CCII che disegna uno strumento per conseguire "il risanamento dell'impresa".

Dal punto di vista civilistico è imprenditore (e quindi fa impresa) colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Nel caso che ci occupa non esiste più un'attività imprenditoriale ma unicamente un complesso immobiliare privo di attitudine aziendale (capannoni industriali e palazzina uffici).

L'Esperto ha confermato che l'attività aziendale è cessata, come si è già ricordato, "dal momento che l'attività aziendale era stata concessa in affitto a terzi e, al termine del contratto di affitto, il terzo non ha offerto di comprare l'azienda, ma ha acquistato esclusivamente i beni strumentali".

Oltre al dato letterale depone la *ratio* della complessiva disciplina della CNC, di particolare favore *ex latere debitoris* in quanto sia possibile perseguire il risanamento dell'impresa, ossia in un'ottica di continuità aziendale.

Come annotato dall'Esperto "l'interpretazione proposta tende ad evitare un abusivo ricorso alla composizione negoziata della crisi, al solo fine di accedere al concordato liquidatorio semplificato (in cui i creditori...sono privi del diritto di voto e il debitore, diversamente dal concordato liquidatorio ordinario, non ha l'obbligo di garantire, a pena di inammissibilità della proposta, alcuna percentuale minima di soddisfacimento dei creditori".

Deve esservi una ragione di sistema che spieghi la deroga alle regole ordinarie di regolazione della crisi d'impresa e la natura premiale del concordato semplificato, e questa è data proprio dalla possibilità di preservare la continuità aziendale alla cui salvaguardia le misure protettive sono strumentali.

L'art. 12 CCII si ricollega infatti all'art. 4, co. 2 lett. b), CCII secondo cui "il debitore ha il dovere di…assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all'art. 12, comma 1, durante la composizione negoziata".

A conferma della centralità del risanamento nell'ambito dell'istituto della composizione negoziata.

Non pare andare in senso diverso l'art. 12, co. 2, CCII citato dall'Esperto che fa riferimento al "superamento delle condizioni di cui al comma 1" e quindi rinvia anche al requisito della ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa.

Nemmeno decisivo appare il richiamo contenuto nel Decreto ministeriale 21 marzo 2023, tra i fattori da dedurre dal debito dell'impresa, anche all' "ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinari) o rami d'azienda compatibili con il fabbisogno industriale".

Anzi il richiamo al "fabbisogno industriale" induce a ritenere che dette dismissioni debbano pur sempre essere compatibili con l'esigenza di mantenimento in vita dell'azienda.



L'Esperto ha osservato al riguardo che "le norme, anche regolamentari, che disciplinano la composizione negoziata fanno riferimento quasi esclusivamente al risanamento di un'impresa in funzionamento ovvero al risanamento mediante la cessione dell'attività aziendale".

In relazione all'argomento che fa leva sulla compatibilità della composizione negoziata con lo stato di insolvenza dell'impresa, il precedente citato dall'Esperto ha sì confermato detta compatibilità ma ha precisato che "l'attenzione del Giudice deve rivolgersi non tanto alla verifica dello stato di insolvenza quanto alle possibilità di risanamento dell'impresa" (Corte di appello di Milano, n. 298/2023, citata nel parere dell'Esperto), confermando quindi la centralità del risanamento nell'ambito dell'istituto in esame.

In ultimo non sembra dirimente il richiamo all'art. 61 CCII per sostenere la compatibilità della composizione negoziata della crisi con un piano esclusivamente liquidatorio, venendo tale istituto in rilievo solo nell'ipotesi di fallimento delle trattative e pertanto valgono le considerazioni già espresse dal Tribunale di Bergamo nella pronuncia citata.

Per le ragioni che precedono il ricorso non può accogliersi.

Sussistono gravi ragioni per compensare le spese atteso il mancato deposito di memorie da parte dei creditori e, in ogni caso, alla luce dell'adesione alle domande della ricorrente.

P.O.M.

- 1. Respinge il ricorso;
- 2. compensa le spese.

Si comunichi.

Pavia, 8/7/2024

Il Giudice Francesco Rocca